



***COMUNE DI
CAMPO SAN MARTINO***
Provincia di Padova

***REGOLAMENTO ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO,
PATROCINIO E CONTRIBUTI***

INDICE

Art. 1 Istituzione dell'Albo comunale delle associazioni	PAG. 3
Art. 2 Requisiti per l'iscrizione all'albo	PAG. 3
Art. 3 Domanda di iscrizione	PAG. 3
Art. 4 Iscrizione all'Albo	PAG. 4
Art. 5 Revisione dell'Albo	PAG. 4
Art. 6 Cancellazione dall'albo	PAG. 4
Art. 7 Pubblicità	PAG. 4
Art. 8 Forme di sostegno	PAG. 5
Art. 9 Patrocino	PAG. 5
Art. 10 Sostegno economico e strumentale	PAG. 5
Art. 11 Richiesta di sostegno economico e/o strumentale e rendicontazione	PAG. 6
Art. 12 Norme finali	PAG. 6

Art. 1

Istituzione dell'Albo comunale delle associazioni

Il Comune di Campo San Martino, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, dello Statuto Comunale, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico Enti Locali, del D.lgs. 03.07.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e della Legge n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce l'"Albo comunale delle associazioni", di seguito denominato Albo.

L'Albo comprende:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le organizzazioni di promozione culturale e sociale;
- c) le organizzazioni sportive dilettantistiche;
- d) combattentistica e d'arma;

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operino nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 1, purché la loro attività non abbia scopo di lucro e i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione Italiana e alle disposizioni di legge vigenti.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle specifiche normative e regolamenti di settore, devono avere:

- 1) sede legale nel Comune, oppure, nel caso di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale, una sede secondaria presente territorio comunale;
- 2) statuto o atto costitutivo, risultante da scrittura privata o atto pubblico;
- 3) una struttura democratica di partecipazione degli iscritti;
- 4) elettività e gratuità delle cariche associative;
- 5) obbligatorietà del bilancio;
- 6) almeno un anno di effettiva attività.

Non possono essere iscritti all'albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 3

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali va presentata utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, indicando la denominazione dell'associazione. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e consegnata presso l'Ufficio Protocollo.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, sempre in carta semplice, i seguenti

documenti:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni.

Art. 4

Iscrizione all'Albo (anno solare)

L'iscrizione all'Albo è disposta entro il mese di marzo, con provvedimento del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Sociali e Culturali.

La domanda può essere respinta, con provvedimento motivato, per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3.

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene comunicato al soggetto interessato entro trenta giorni successivi dalla decisione presa.

Art. 5

Revisione dell'Albo (anno solare)

L'iscrizione all'Albo e il suo rinnovo avranno validità biennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.

Entro il l'anno di scadenza della validità dell'iscrizione o del rinnovo, i soggetti iscritti all'Albo dovranno, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda anche uno soltanto dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 o non provveda alle incombenze di cui all'art. 5, si procederà alla cancellazione d'ufficio della stessa dall'Albo. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

La cancellazione dall'Albo potrà altresì avvenire in qualunque momento su richiesta dell'Associazione stessa.

Art. 7

Pubblicità

L'ufficio Affari Generali cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo sul proprio sito

istituzionale e nei canali ufficiali di comunicazione con la cittadinanza.

L'Albo può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 8

Forme di sostegno

L'amministrazione comunale potrà sostenere le attività delle associazioni attraverso:

- a) concessione del patrocinio;
- b) erogazione di contributi in denaro;
- c) sostegno strumentale (fornitura di prestazioni e/o servizi e concessione in uso di strutture e/o attrezzature comunali).

L'erogazione delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta Comunale attraverso propria specifica deliberazione.

L'iscrizione all'Albo delle associazioni costituisce titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno di cui sopra.

Art. 9

Patrocinio

Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad un'iniziativa proposta e realizzata da terzi.

Il patrocinio viene concesso con provvedimento del Sindaco sulla base delle tipologie delle attività delle associazioni ad utilità sociale.

In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta comunale.

Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

Nel materiale pubblicitario relativo alle attività patrocinate dovrà sempre comparire il logo del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Campo San Martino".

Art. 10

Sostegno economico e strumentale

La Giunta Comunale, nel sostenere economicamente o strumentalmente le associazioni che ne facciano richiesta, valuterà le istanze presentate sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) attività complessiva dell'associazione:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;

- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
- b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
 - valenza e ripercussione territoriale;
 - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
 - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Art. 11

Richiesta di sostegno economico e/o strumentale e rendicontazione

La domanda volta ad ottenere un contributo a sostegno dell'attività annuale ordinaria dell'associazione deve essere presentata, in carta semplice, presso l'Ufficio Protocollo e dovrà obbligatoriamente contenere:

- a) relazione sull'attività, sui progetti e sulle iniziative organizzate dall'associazione;
- b) copia del bilancio consuntivo più recente e relativa situazione finanziaria e patrimoniale,
- c) copia dell'ultimo bilancio di previsione.

La domanda straordinaria di contributo a sostegno di specifiche attività, manifestazioni ed iniziative deve essere presentata, in carta semplice, presso l'Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa, con la precisazione di periodo, luogo di svolgimento e finalità;
- b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che ha in previsione di incassare.

Il contributo assegnato verrà erogato a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneficiari, di una relazione sul regolare svolgimento dell'iniziativa, accompagnata dal consuntivo delle entrate e delle spese sostenute.

La presentazione del rendiconto costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo deliberato.

Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico e/o strumentale del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

Art. 12

Norme finali

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di

particolare stato di emergenza;

d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Con il presente provvedimento vengono abrogate tutte le disposizioni generali antecedenti in materia.

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.